

AZIMUT S.P.A. RAVENNA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI.

(approvato nella seduta del C.d.A. del 25.09.2009, modificato in successive sedute e revisionato da ultimo in data del 31.03.2025).

Premessa.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi.

Azimut S.p.A. è società mista a capitale pubblico-privato costituita a seguito di procedura concorsuale ad evidenza c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato con compiti operativi. Detta procedura, come fattispecie di affidamento di servizi pubblici locali, ha comportato sia la scelta del socio privato che l'affidamento dei servizi (mediante contratti di servizio) da parte degli enti locali: in specifico, Comune di Ravenna (servizi cimiteriali, verde, disinfestazione, toilette automatiche, sosta), Cervia (servizi cimiteriali, disinfestazione, sosta), Comune di Faenza (servizi cimiteriali), Comune di Castel Bolognese (servizi cimiteriali).

La società, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ravenna Holding, intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di concorrenza, selezione comparativa ed economicità e comunque previsti dalla normativa vigente

Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Azimut S.p.A. hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

La società non è a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 1° comma lett. b) ed m) del D.Lg. n. 175/2016 e s.m.i..

1. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

1.1. Criteri e ambiti di applicazione.

1.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi, lavori a soggetti terzi dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

1.1.2. La Società nella scelta dei contraenti dovrà osservare – ferma l'applicazione, per quanto compatibile, della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici ai sensi del successivo capoverso 1.2.1. - i principi di trasparenza e di pubblicità, di rotazione, di non discriminazione, di economicità, di efficacia, di correttezza, di proporzionalità, di tempestività, di libera concorrenza.



I servizi coperti da certificazione sono quelli descritti dal certificato n.IT252804

Azimut spa

Società sottoposta all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding Spa
Sede Legale:
Via Trieste 90/a – 48122 RAVENNA
tel. 0544.451238 – Fax 0544.684294
www.azimut-spa.it – info@azimut-spa.it

C.F. e R.I. RA 90003710390
P.IVA 01324100393 REA 79726
Cap. Soc. € 2.730.553,00 i.v
info@pec.azimut-spa.it



1.1.3. Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.

1.2. Definizioni procedure.

1.2.1. Stante la mancanza di disposizioni che impongono ad Azimut S.p.a. l'applicazione della normativa sui contratti pubblici, dalla data di entrata in vigore del sopracitato Decreto Legislativo l'applicazione di tale normativa avviene in via di autolimitazione, per le norme specificamente richiamate nella documentazione di gara.

A seguito della successiva applicazione dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, è esclusa l'applicazione ad Azimut S.p.a. del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, ricorrendo i requisiti al riguardo previsti dalla normativa vigente. L'applicazione della normativa sui contratti pubblici da parte di Azimut S.p.a. avviene pertanto come "*soggetto privato*" in via di autolimitazione, per quanto compatibile e per le disposizioni specificamente indicate nella documentazione di gara.

Ugualmente in via di autolimitazione viene disposta la registrazione all'anagrafe ANAC.

Resta in ogni caso ferma la competenza del giudice ordinario nonchè la natura "*privatistica*" della procedura e del rapporto contrattuale.

Di conseguenza, in caso di violazione di quanto previsto dal vigente Regolamento, data la natura "*privatistica*" dell'attività contrattuale e la competenza del Giudice Ordinario, potrà farsi luogo a responsabilità disciplinare (anche in violazione del Codice Etico e di Comportamento), fermo restando il ricorrere di ogni altro eventuale profilo di responsabilità.

1.2.2. Fermo quanto previsto al precedente capoverso per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, modificato dal c.d. "*correttivo*" di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare (nazionale, comunitaria, regionale) in materia. Ogni riferimento fatto nel presente regolamento al D.Lgs. n. 36/2023 si intende al testo in ogni tempo vigente così come successivamente modificato. Tutti gli affidamenti e le relative procedure sono gestiti dal 1.1.2024 da piattaforma informativa certificata interoperante con la BDNCP (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici) ai sensi degli artt. 25-26 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.2.3 Salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente (in quanto compatibile, anche ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza e delle specifiche linee guida/direttive/atti di indirizzo Guida Anac per le società partecipate e controllate dagli enti locali), i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali, devono essere in ogni caso inseriti nel sito internet della Società (nella Sezione "*Società trasparente*" dedicata ad Azimut S.p.a) e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

1.2.4. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi indicati al precedente capoverso 1.1. e fermo quanto precisato al precedente capoverso 1.2.1., Azimut S.p.a. si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l'accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.

1.2.5. Nella valutazione delle offerte, verranno le altre considerate, nell'ambito delle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.



- 1.2.6. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 non trova applicazione per Amministratori e Dipendenti di Azimut S.p.a., in quanto società non in house, la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale. Al di là di ogni responsabilità di tipo disciplinare, eventuali responsabilità in danno alla società potranno dare luogo ad azioni civilistiche di competenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, fermo nel caso ogni ulteriore aspetto di responsabilità penale.
- 1.2.7. Si richiamano come parte integrante del presente Regolamento le disposizioni sull' "Area Contratti" previste nel Piano Triennale Per la Corruzione e la Trasparenza di Azimut, nel testo in ogni momento in vigore, come fascicolo del Modello ex Legge 231/2001 e s.m.i.. Azimut S.p.a. ha adottato ed attua un proprio Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa e il contrasto della corruzione (di seguito "Modello Organizzativo 231"), integrato con un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme alle prescrizioni della Legge 190/2012, della delibera ANAC 1134/17 e in linea con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 37001:2016 (essendo la società certificata in tal senso).

1.3. Presupposti e modalità di affidamento.

1.3.1. Albo Fornitori ed appaltatori.

1.3.1.1. Al fine di ampliare l'accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala nel caso anche attraverso l'attivazione di una centrale di committenza (secondo quanto precisato al successivo paragrafo 1.3.2. 12), viene costituito un unico Albo fornitori/appaltatori mediante piattaforma elettronica oltre che per Azimut S.p.a. anche per tutte o parte delle società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di accordi tra società.

1.3.1.2. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per Azimut S.p.a. sulla base di specifico mandato. Azimut S.p.a. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

1.3.1.3. Il disciplinare istitutivo dell'Albo pubblicato sulla piattaforma elettronica e sul sito internet di Ravenna Holding S.p.a. e di Azimut S.p.a., costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato. Il Disciplinare risulta costituito in via di autolimitazione secondo quanto previsto dall'art. art. 50 2° comma del D.Lgs. n. 36/2023. L' Albo delle forniture e servizi vale fino alla soglia comunitaria e per i lavori fino ad €. 300.000,00 + Iva (salvo successive variazioni).

1.3.1.4. L'Albo è costituito mediante avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "*Società trasparente*" in apposita sezione e con altre forme di pubblicità. Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili in via di autolimitazione dall' art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023), le categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. L'iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell'avviso. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell'Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all'esclusione delle imprese in caso di



perdita dei requisiti in via di autolimitazione di cui all' art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa.

1.3.1.4. Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Azimut S.p.a. applica di norma per appalti, forniture, servizi il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte, in attuazione di quanto disposto dal precedente capoverso 1.2.1. in termini di autolimitazione e di compatibilità in rapporto all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli assegnatari degli affidamenti saranno soggetti per importi superiori ad €. 40.000,00 + Iva alla presentazione del modello DGUE ed alla verifica delle dichiarazioni presentate, ai sensi della normativa vigente attraverso il sistema FVOE (procedendo per importi inferiori ai sensi dell'art. 52 del D.gs, n. 36/2023).

Resta ferma la facoltà di procedere attraverso indagini di mercato, nel caso di forniture, servizi e lavori che - per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta - non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo o quando per la categoria di prestazioni oggetto della procedura risulti iscritto all'albo un numero di ditte inferiore a quelle richieste per il singolo interpello o comunque qualora ritenuto necessario o anche opportuno per altra diversa motivazione. Le indagini di mercato verranno effettuate secondo quanto previsto dall'allegato II.1. del D.Lgs. n. 36/2023 (o eventuale successiva modifica), fermo restando che per le fattispecie di affidamento diretto previste dall'art. 50 1° comma lett. a) e b) l'applicazione di tale normativa avviene in via di autoregolazione e per quanto compatibile.

1.3.1.5. Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria o settore merceologico o di opere o servizi presenti nell'Albo, si procederà ad invitare un numero di imprese previsto per le varie fattispecie di cui al successivo art. 1.3.2.1. 2° comma lett. b) e c) iscritte nella specifica categoria o settore merceologico o di opere o servizi di riferimento.

Riguardo alla definizione di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" si richiama il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento.

1.3.1.6. Per ogni ulteriore applicazione l'invito di imprese assegnatarie o comunque invitate nel precedente appalto/servizio/fornitura, potrà essere disposto, ricorrendo motivate ragioni.

1.3.1.7. Facendo salve eventuali motivazioni connesse alla specifica fattispecie e procedendo secondo quanto compatibile in via di autolimitazione a quanto previsto all'art. 49 4° comma del D.Lgs. n. 36/2023), si terrà conto del riscontro del livello di adempimento e sulla qualità della prestazione assicurata (previo riscontro in ogni caso della mancanza di non conformità gravi evidenziate agli atti aziendali) nonché della presumibile competitività dei prezzi offerti (desumibili da precedenti assegnazioni anche in sede di gruppo o da altri indici), considerando le opzioni ragionevolmente riscontrabili nello specifico mercato di riferimento in rapporto alle esigenze aziendali. Il riscontro di tali motivazioni potrà essere contenuto nella richiesta di offerta anche in termini sintetici con riferimento alla disposizione regolamentare o anche in atti interni di programmazione dell'attività contrattuale.

1.3.1.8. Nel caso di esclusione per rotazione di impresa assegnataria, la stessa potrà essere invitata nell'interpello immediatamente successivo, ove compatibile con le modalità adottate dalla regolamentazione aziendale.

1.3.1.9. Fermo quanto sopra indicato, in ogni caso un numero di imprese ragionevolmente interpellabili nella concreta fattispecie (in quanto presenti nell'Albo alla corrispondente categoria o settore o in caso di ulteriore specificità nell'ambito della categoria o settore simile esistente previa valutazione di compatibilità delle imprese in rapporto all'oggetto della prestazione) pari o inferiore rispetto al numero minimo di imprese da



interpellare indicate al capoverso 1.3.2.1. 2° comma lett. b) e c) potrà rappresentare, previa ulteriore valutazione del contesto in rapporto alle esigenze aziendali, di per sé un'oggettiva limitazione che impone l'invito di tutte le imprese disponibili al di là di precedenti assegnazioni o inviti, come fattispecie attuativa in via di autolimitazione di quanto previsto all'art. 49 4° comma del D.Lgs. n. 36/2023.

1.3.1.10. Le limitazioni in termini di invito al precedente affidatario vanno altresì intese con riferimento alla stessa fascia di valore omogeneo rispetto al precedente interpello/assegnazione (tutti gli importi di seguito indicati devono essere maggiorati dell'Iva), come di seguito indicato, tenendo conto in via di autolimitazione di quanto previsto all'art. 49 3° comma del D.Lgs. n. 36/2023:

- a) per forniture e servizi, fino a €. 5.000,00; da €. 5.001,00 fino a €. 20.000,00; da €. 20.001,00 a €. 39.999,00; da €. 40.000,00 ad euro €. 99.999,00; da €. 100.000,00 ad €. 139.999,00; da €. 140.000,00 alla soglia comunitaria;
- b) per lavori, fino a €. 20.000,00; da €. 20.001,00 a €. 39.999,00; da euro 40.000,00 ad euro €. 99.999,00; da €. 100.000,00 ad €. 149.999,00; da €. 150.000,00 ad €. 299.999,00 da €. 300.000 fino a €. 499.999,00; da €. 500.000,00 a €. 999.999,00; da €. 1.000.000,00 alla soglia comunitaria.

In caso si proceda ad individuare l'elenco ditte mediante avvisi pubblici aperti (intendendo come tali anche quelli relativi a manifestazioni di interessi nella fascia relativa alle fattispecie di affidamento diretto di cui all'art. 50 1° comma lett a b del D.Lgs. n. 36/2023), invitando tutte le imprese candidatesi aventi requisiti previsti, non trovano luogo le limitazioni più sopraindicate in termini di invito del precedente affidatario.

1.3.1.11. Fino all'importo di €. 5.000,00 (imponibile) non trova applicazione il principio di rotazione, in attuazione di quanto previsto all'art. 49 ultimo comma del D.Lgs. n. 36/2023.

1.3.1.12. Il numero di imprese da interpellare indicato al paragrafo 1.3.2.1. deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Azimut S.p.a. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione.

Ai sensi dell'art. 50 2° comma del D.Lgs. n. 36/2023 per la definizione degli elenchi delle imprese da invitare a procedure negoziate (art. 50 1° comma lett. c, d, e del D.Lgs. n. 36/2023) utilizzando l'Albo o indagini di mercato non si può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. L'elenco delle imprese da invitare individuate attraverso gli Albi sarà motivato internamente sulla base di criteri di convenienza/opportunità/funzionalità.

L'elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate individuate attraverso indagini di mercato sarà determinato di norma da tutte le imprese candidatesi che rispondono ai requisiti dell'avviso.

L'elenco delle imprese da invitare a procedure negoziate individuate da Albi sarà motivato internamente sulla base di criteri di convenienza/opportunità/funzionalità. Ravenna Holding S.p.a., laddove possibile, potrà al riguardo prevedere elenchi/graduatorie all'interno delle categorie e settori dell'Albo che tengano conto di elementi desunti dalla domanda di partecipazione o da eventuali integrazioni richieste alle imprese, nel caso dando al riguardo comunicazione sul portale della/e modalità generale/i prescelta/e.

L'applicazione di quanto disposto ai due capoversi precedenti agli interpellanti interni propedeutici all'affidamento diretto trova applicazione unicamente per quanto compatibile nei casi specifici ed in rapporto alle esigenze aziendali.

Azimut S.p.a. pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nelle forme e modalità più funzionali, i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure negoziate di cui alla successiva 1.3.2.1. lett. c).

1.3.1.13. In via di autolimitazione di quanto previsto all'art. 49 4° comma del D.Lgs. n. 36/2023, laddove si proceda ad individuare l'elenco ditte mediante avvisi pubblici aperti (mediante qualsiasi tipo di interpello, informale nel caso di cui al successivo capoverso 1.3.2.1. 2° comma lett. a) o formale nel caso di cui al successivo capoverso 1.3.2.1. 2° comma lett. b), c), d), e) invitando tutte le imprese candidatesi aventi requisiti previsti, non trovano luogo le limitazioni più sopraindicate in termini di invito del precedente affidatario.



1.3.1.14. Le disposizioni in materia di "rotazione" sono previste unicamente in via di autolimitazione e pertanto, ferma l'attività contrattuale di natura "*privatistica*" della società, un'eventuale violazione delle disposizioni sopra riportate potrà avere unicamente rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare interna alla società, non potendo avere alcun effetto esterno in rapporto a pretese di terzi in termini di annullamento delle procedure o di altro tipo. Ogni eventuale decisione in merito alle procedure adottate resta in ogni caso di esclusiva competenza e discrezionalità di Azimut S.p.a.

1.3.1.15. Anche laddove l'Albo venisse integrato con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso in sede di contratto dovrà essere verificata l'iscrizione dell'impresa all'Albo, fatte salve eccezioni connesse all'accesso a convenzioni con centrali di committenza o all'utilizzo del Mepa o alla partecipazione a procedure precedute da pubblico avviso o connesse a prestazioni di minima rilevanza di norma non ripetitive o a situazioni particolari valutate da Azimut S.p.a..

1.3.1.16. Richiamando quanto previsto alla successiva rubrica 2 del presente Regolamento, analoghi Albi sono istituiti per Ravenna Holding S.p.a. e per le società controllate/partecipate, anche sulla base di specifici accordi, per prestatori di servizi tecnici e professionali e per prestatori di servizi legali, normati da disciplinari pubblicati sulla piattaforma informatica e sul sito internet della Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegati.

1.3.2. Procedure.

1.3.2.1. In attuazione di quanto previsto dal precedente capoverso 1.2.1. in termini di autolimitazione e di compatibilità, le procedure previste al presente articolo fanno riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 33/2023 relativo agli affidamenti sottosoglia.

Per importi inferiori ad €. 140.000,00 per forniture e servizi e inferiori ad €. 500.000,00 per i lavori nonché per ogni importo attraverso le Centrali di Committenza (Consip; Intercenter) si potrà procedere autonomamente. Negli altri casi la società potrà procedere autonomamente solo previa qualifica per la tipologia ed importo dell'appalto come stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo convenzionarsi con centrale di committenza o altra stazione appaltante qualificata. Oltre le soglie sopraindicate, le fattispecie di cui in seguito alle lett. c), d) ed e) sono applicabili alla società purché qualificata come stazione appaltante per tipologia ed importo adeguato.

Ravenna Holding S.p.a. risulta qualificata al momento fino al 30.06.2025 (salvo ulteriori rinnovi biennali, ai sensi della normativa vigente) per progettazione, affidamento ed esecuzione di forniture e servizi fino ad €. 5.000.000,00 + Iva. In quanto stazione appaltante qualificata potrà svolgere per sé e per le società controllate/partecipate (tra cui Azimut S.p.a.) su loro delega attività di committenza ausiliaria (art. 4 2° comma lett. e del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Il ricorso ai fornitori ed appaltatori può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e limiti di importo specificati (iva esclusa):

- a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. È comunque necessario verificare da parte della Società - oltre al possesso dei requisiti dell'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Azimut S.p.a. - la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e



correnti prezzi di mercato. Fermo l'impegno a ricercare possibili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali (in particolare, per affidamenti con valori unitari superiori ad €. €. 5.000,00), in caso di affidamento ad operatore economico uscente, la motivazione deve essere ricercata nel livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Azimut S.p.a. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;

- b) per valori pari o superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro €. 140.000,00 per forniture e servizi e ad euro 150.000,00 per lavori: è consentito procedere ai sensi dell'art. 50 1° comma lett a e b del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto, preceduto da sondaggio di mercato con interpello di imprese nel numero più sottoindicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell'Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili o non lo fossero in numero adeguato o comunque laddove fosse ritenuto necessario o anche opportuno mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:
- A) per valori fino ad euro 50.000,00: almeno n. 3 imprese;
 - B) per valori superiori ad euro 50.000,00 e fino ad euro 100.000,00: almeno n. 5 imprese;
 - C) per valori superiori ad euro 100.000,00 e fino ad euro 140.000,00 (per forniture e lavori) ed inferiori a €. 150.000,0 (per lavori): almeno n. 7 imprese.

Le modalità di espletamento del sondaggio di mercato devono essere in ogni caso tracciate, predisponendo per quanto possibile modelli standard di richieste di preventivo, fermo restando che per la fascia sub. a) potranno essere stabilite modalità ulteriormente semplificate.

Nelle fattispecie di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 1° comma del D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori riguarda una fase interna di indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto, non trasformando l'affidamento in una procedura di gara nè abilitando i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla Società nella scelta. Essendo esclusa la natura comparativa della valutazione dei preventivi, la motivazione interna della scelta deve limitarsi ad un giudizio di rispondenza dell'offerta alle esigenze dell'amministrazione. Non trattandosi in ogni caso di confronto competitivo, è esclusa la valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 54 e 119 del D.Lgs. n. 36/2023, restando tale valutazione una mera eventuale facoltà a discrezione di Ravenna Holding S.p.a..

In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria potrà disporsi coerentemente in rapporto a specifiche fattispecie l'interpello di imprese locali di tale tipologia nel caso sub A) (nel caso sub B previo adeguata motivazione), integrando l'interpello con imprese diverse e perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore l'obiettivo di ampliare la partecipazione in via di autolimitazione;

- c) per forniture e servizi di valore pari o superiori a euro €. 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie e per lavori pari o superiori ad euro 150.000,0 fino alle soglie comunitarie, è consentito procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di avviso (in via di autolimitazione ai sensi dell'art. 50 1° comma lett. c), d), e), consultando imprese nel numero di seguito indicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell'Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili o non lo fossero in numero o comunque laddove



fosse ritenuto necessario o anche opportuno mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:

- A) per forniture e servizi - per valori pari o superiori ad €. 140.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023: n. 10 imprese;
- B) per lavori:
 - 1) per valori pari o superiori ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00: n. 10 imprese;
 - 2) per valori pari o superiori ad €. 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023: n. 15 imprese;
- d) nei casi di cui alla fattispecie sub. c) ove non vi siano soggetti ritenuti ragionevolmente idonei all'interno delle categorie dell'Albo, ovvero per casi specifici anche al di fuori delle fattispecie sub. c), ma comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, o comunque per scelta societaria è sempre in facoltà di Azimut S.p.a. disporre il ricorso a procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità;
- e) per valori pari o superiori alle soglie di cui all'art. art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica per quanto compatibile ed in via di autolimitazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti c.d. soprasoglia.

1.3.2.2. In quanto contratti esclusi dall'art. 56 1° comma lett. l del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione di finanziamenti bancari – mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari la Società procederà in ogni caso, con interpello secondo quanto previsto per quanto compatibile al precedente capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. b).

1.3.2.3 Fermo quanto sopra previsto al precedente capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. a) e b), per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore presunto inferiore a euro €. 140.000,00 oltre Iva e per lavori di importo presunto inferiore ad €. 150.000,00 oltre Iva per lavori, l'Amministratore Delegato potrà derogare motivatamente volta in volta alle procedure sopra specificate al capoverso 1.3.2.1. comma 2 b), applicando quanto consentito in via di autolimitazione dal disposto normativo art. 50 1° comma lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il funzionale espletamento dei servizi e delle funzioni di Azimut S.p.a., che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o comunque per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche predeterminate sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). È comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato ed in ogni caso - per quanto compatibile - anche di quanto specificato al precedente art. 1.3.2.1. comma 2 lett. a). Analoga deroga motivata potrà essere prevista per la fattispecie del precedente capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. c) applicando in ogni caso in integrale quanto disposto dall' art. 50 1° comma lett. c, d), e) del D. Lgs. n. 36/2023.

1.3.2.4. Al di fuori della fattispecie di cui sopra al capoverso 1.3.2.3., eventuali deroghe alle procedure previste dal presente regolamento, fermo il rispetto della normativa vigente, sono ammesse esclusivamente, se l'Amministratore Delegato - con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ravvisi motivatamente urgenze di forniture di beni e servizi ed esecuzioni di lavori, dovute a circostanze imprevedibili o situazioni ritenute comunque tali da non permettere utilmente in rapporto alle esigenze aziendali il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento o in ogni caso per particolari casistiche adeguatamente motivate, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in essere. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.



1.3.2.5. Devono essere pubblicati sul sito internet aziendale gli esiti delle procedure di affidamento per valori pari o superiori ad €. 40.000,00 oltre Iva, con l'indicazione dei soggetti nel caso invitati.

1.3.2.6. Fatto salvo quanto previsto per compatibilità dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Azimut S.p.a. assume come orientamento di principio l'adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto - per quanto compatibile - dall' art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando in ogni caso quanto disposto per il c.d. "sottosoglia" dall'art 50 4° comma del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che per gli affidamenti c.d. sottosoglia comunitaria è sempre possibile utilizzare alternativamente il criterio del minor prezzo (art. 50 4° comma del D.Lgs. n. 36/2023).

1.3.2.7. Le comunicazioni tra Azimut S.p.a e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma elettronica o comunque di norma via PEC.

1.3.2.8. Per ogni affidamento dovranno essere redatti verbali esplicativi della procedura effettuata, sottoscritto come Segretario dal Dirigente Affari Generali della società capogruppo. È previsto un verbale redatto in forma semplificata per le fattispecie sopra sub. 1.3.2.1. comma 2 lett. b).

1.3.2.9. Con esclusione delle casistiche di affidamento diretto previste dalla vigente normativa di cui capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. a) e b) (con facoltà, tuttavia, di disporla anche per tali fattispecie in casi specifici), si prevede la seduta pubblica informatica di apertura dei vari plichi con valutazione da parte di un'apposita Commissione di valutazione, composta di norma da n. 3 membri, in considerazione delle caratteristiche tecniche-economiche - organizzative dello specifico contratto.

Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dall'Amministratore Delegato previa informativa al Consiglio di Amministrazione - per quanto compatibile - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, in ogni caso successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Azimut S.p.a. valuterà il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo decidesse in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni Azimut S.p.a. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.

La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 C.P.C. e di inconfiribilità - per estensione - ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lg. n. 165/2001 e s.m.i., oltrechè riguardo all'art. 93 5° comma del D.Lgs. n. 36/2023 riguardo ai Commissari ed al Segretario. In caso di sussistenza di dette condizioni i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà tempestiva notizia all'Amministratore Delegato affinché provveda alla sostituzione del membro interessato.

In caso di valutazione esclusivamente al minor prezzo, procederà direttamente il Procedimento della fase di affidamento come organo monocratico. In caso sia previsto per determinate specifiche fattispecie l'intervento di una commissione, l'organo collegiale può essere nominata dall'Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. Azimut S.p.a potrà avvalersi gratuitamente in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società.



Con esclusione delle fattispecie di affidamento diretto per cui provvede direttamente l'Amministratore Delegato assistito dal Responsabile del Procedimento della fase di affidamento di cui al successivo paragrafo 1.3.19 (art. 50 1° comma lett. a b):

- a) la proposta di aggiudicazione viene effettuata, a seconda delle modalità della procedura sopraindicate, dalla Commissione di Valutazione o dal Responsabile della fase di affidamento;
- b) la successiva verifica dei requisiti di partecipazione viene effettuata dal responsabile del procedimento della fase di affidamento mediante il sistema FVOE;
- c) l'aggiudicazione viene successivamente disposta ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3.2.18..

1.3.2.10. Azimut S.p.a. approva il programma triennale degli acquisti di beni e servizi d'importo unitario stimato pari o superiore ad €. 140.000,00 (oltre Iva) ed il programma triennale dei lavori pubblici d'importo unitario stimato pari o superiore ad €. 150.000,00 (oltre Iva), in via di ulteriore autolimitazione per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, di norma a seguito di approvazione del budget da parte dell'Assemblea, tenendo conto del piano degli investimenti. Azimut S.p.a. attuerà tali programmi, tenendo conto di quanto disposto in merito al valore degli appalti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023).

1.3.2.11. Azimut S.p.a. aderisce alle centrali di committenza regionali e nazionali Intercenter e Consip, pur non essendo obbligata ai sensi della normativa in vigore come le altre società del gruppo. In via preventiva rispetto all'esperimento di ogni procedura di cui al precedente paragrafo 1.3.2.1. potrà essere verificato sui siti la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto. È possibile procedere ad appalti, forniture, servizi nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per ragioni di urgenza e improcrastinabili esigenze aziendali o per altre giustificazioni non fosse possibile e/o utile utilizzare il sistema Intercenter, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili. La società potrà avvalersi - ove ritenesse sussistere l'opportunità per le specifiche fattispecie - del MEPA, ad integrazione o in alternativa degli Albi disposti, nonché di tecniche e strumenti per appalti elettronici.

1.3.2.12. Ferma restando la qualificazione come stazione appaltante nei casi previsti dalla normativa vigente, Azimut S.p.a. può svolgere funzioni di centrale di committenza secondo quanto specificato al punto 1.3.2, per conto delle società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di specifici accordi con le stesse. In tal senso potrà operare per appalti, forniture, servizi "comuni" o di interesse di specifiche società del gruppo, con osservanza delle norme perviste dal presente Regolamento, fermo restando che nell'ambito del service ingragruppo la struttura di Ravenna Holding S.p.a. gestisce più in generale l'attività relativa ai contratti per le società controllate/collegate.

1.3.2.13. Azimut S.p.a. procede alla pubblicità delle varie fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture:

- 1) sui siti internet istituzionali previsti dalla normativa vigente;
- 2) sul sito internet aziendale www.azimut-spa.it e su quello di Ravenna Holding www.ravennaholdingspa.it (sezione "Società Trasparente" riferito ad Azimut S.p.a), al fine degli adempimenti normativamente previsti, le indicazioni fornite dall'ANAC ed ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente;
- 3) sulla piattaforma elettronica dedicata.



- 1.3.2.14. Ogni contratto deve riportare clausola di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico e di Comportamento di Azimut S.p.a. (rinvenibile sul sito www.azimut-spa.it) nonché della politica anticorruzione ai sensi della ISO 37001 e che il compimento del presente contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo. Del pari, devono essere inserite negli atti clausole riguardo all'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e relative agli adempimenti in materia di privacy previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. I pagamenti possono disposti da Azimut S.p.a. in ogni caso a seguito di verifica on line d'ufficio del DURC (ordinario e di congruità) e di quanto eventualmente disposto da altra normativa di verifica preventiva.
- 1.3.2.15. Le polizze assicurative stipulate da Azimut S.p.a. devono essere assunte in ogni caso nell'interesse della Società, fermo restando l'inassicurabilità da parte della Società stessa di qualsiasi fattispecie che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale compresa eventuale tutela legale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall'interessato, nel solo caso in cui un Amministratore presti la propria attività per la società in modo del tutto gratuito.
- 1.3.2.16. L'Amministratore Delegato, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti per l'espletamento di procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano all'Amministratore Delegato, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.
- 1.3.2.17. Azimut S.p.a. si avvale del supporto prestato dal "service" di Ravenna Holding S.p.a.. Il rapporto di service rientra tra i contratti c.d. "esclusi" ai sensi della normativa vigente.
- 1.3.2.18. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 2° comma del D.Lgs. n. 36/2023, non essendo qualificata Ravenna Holding S.p.a. come pubblica amministrazione o ente pubblico, vengono individuati soggetti - nel caso anche diversi - a cui sono attribuiti i compiti di Rup per ciascuna fase: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. Salvo diversa disposizione, tali compiti sono affidati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, salvo quella di affidamento assegnata al Dirigente Affari Generali.
- 1.3.2.19. L'Amministratore Delegato provvede in proprio - con il supporto del Servizio Affari Generali e ferme le competenze del Responsabile del Procedimento - per le procedure, gli affidamenti ed i contratti sulla base delle deleghe di esclusiva propria competenza, attuando di norma direttamente la programmazione del budget approvata dall'Assemblea nonché gli affidamenti fuori budget fino ad €. 75.000,00 imponibile, fatte salve eventuali variazioni del budget in corso d'anno che l'Amministratore Delegato dovrà individuare e condividere con il Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione ai soci.
Il Consiglio di Amministrazione per i contratti rientranti nell'esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato per procedure di cui all' art. 1.3. 2. c), d), e):
- a) prende atto della documentazione di gara o di affidamento predisposta dal Responsabile del Procedimento con il supporto del Servizio Affari Generali, potendo unicamente aderire o non aderire (in tal caso comunicando al Responsabile del Procedimento le motivazioni per gli eventuali adeguamenti);
 - b) prende atto dei verbali e delle risultanze delle Commissioni di Valutazione, potendo unicamente aderire a tali risultanze o non assegnare il contratto, essendo esclusa ogni valutazione di merito da parte del Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione approva gli investimenti di importo superiore ad €. 75.000,00 (imponibile) fuori dal budget, che successivamente l'Amministratore Delegato attuerà secondo gli indirizzi dati dal Consiglio medesimo, fermo restando l'applicazione di quanto immediatamente sopra alle lett. a) e b).

Fermo restando che ai sensi dell'art. 1.3.2.5 verranno pubblicati su sito aziendale i dati relativi alle aggiudicazioni di contratti per importo superiore ad €. 40.000,00 oltre Iva e che tutta l'attività contrattuale di dettaglio è pubblicata sul sito aziendale (ed inviata ad Anac) ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 120/2012, il Consiglio di Amministrazione procederà in ogni caso a controlli e verifiche dell'attività contrattuale posta in essere dall' Amministratore Delegato anche negli ambiti di esclusiva competenza di quest'ultimo.

Attività di monitoraggio dell'esecuzione degli affidamenti può essere effettuata del Comitato di Controllo Interno e Rischi, sulla base del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.

L'Amministratore Delegato in ogni caso attua ogni decisione (anche per l'attività del Consiglio di Amministrazione) e sottoscrive con propria esclusiva firma tutti i contratti (compresi tutti gli atti precedenti ed atti conseguenti), ferme le competenze del Responsabile del Procedimento.

Le medesime disposizioni si applicano per quanto compatibile agli "*affidamenti di incarichi*" di cui al successivo paragrafo 2.

2. Affidamento di incarichi.

2.1. Disposizioni generali.

- 2.1.1. Azimut S.p.a., di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell' incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale), nell'ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo, Azimut S.p.A. utilizza prioritariamente il know how assicurato dal "service" prestato da Ravenna Holding alle società del gruppo.
- 2.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono adottate in via di autolimitazione, non essendo previsto nel nostro ordinamento un obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti interni (l'art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato l'art. 18, 2° comma della L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), venendo equiparati gli incarichi esterni, come sotto regolati, agli "*appalti di servizi*" ai fini del loro affidamento, per cui per quanto non specificamente normato nel presente capo trovano applicazione e disposizioni per gli "*appalti di servizi*" previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
- 2.1.3. Per una corretta applicazione del regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
- a. "*incarichi*" o "*incarichi professionali*" o "*incarichi di collaborazione*", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
 - b. "*contratti di prestazione occasionale*". ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e



degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

- c. *"incarichi di studio"*, ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d. *"incarichi di ricerca"*, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- e. *"consulenze"*, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - 1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - 2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;

2.1.4. Per quanto sopra specificato al capoverso 2.1.2., viene meno la necessità di differenziare gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti siano per loro natura da contratti di appalto. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. "pura") anche l'apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l'apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l'attività della società.

2.1.5. Dalle disposizioni presenti restano comunque esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organi societari compreso l'Organismo di Vigilanza ex art. 231/2001 e s.m.i.; degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di appalto e di selezione del personale e agli eventuali consulenti delle stesse; gli incarichi del DPO (anche in rapporto agli indirizzi di gruppo), gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo D 4) 2 del *"Codice di Comportamento e di Corporate Governance"* di Ravenna Holding S.p.a..

2.1.6. Ai fini dell'applicazione della normativa sull'equo compenso, trova specifica applicazione in via di autolimitazione unicamente per gli incarichi di ingegneria e architettura di cui al successivo paragrafo 2.3 quanto previsto dall'art. 41 commi 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.Lgs. 36/2023 così come introdotto dal D. Lgs. n. 209/2024. Detta normativa pertanto non è prevista per i servizi legali e gli altri incarichi di ogni altra tipologia, per cui potrà trovare eventuale riferimento per quanto compatibile la normativa sull'anomalia dell'offerta, nelle fattispecie per cui tale valutazione sia obbligatoria. Non trovano in ogni caso applicazione le disposizioni della L. n. 49/2023 - peraltro già limitate alle fattispecie di *"convenzione"* (pluralità di contratti che presuppongono un accordo generale a monte, contratti tipo disposti unilateralmente dal cliente) e per le professioni per cui non sono previste tariffe normativamente disposte - in quanto detta normativa non deroga espressamente il D.Lgs. n. 36/2023, così come espressamente richiesto dall'art. 227 del medesimo Decreto Legislativo.

2.2. **Servizi legali.**

2.2.1. Ai sensi della normativa vigente, i *"servizi legali"* devono intendersi *"appalti di servizi"*.



- 2.2.2. L'adozione da parte di Azimut S.p.A. della regolamentazione per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale avviene in via di autolimitazione con procedure più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie, con estensione diretta della normativa sugli appalti di servizi (per gli appalti di servizi legali non rientranti nelle fattispecie di cui all' art. 56 1° comma lett. h del D.Lgs. n. 36/2023 ed in via di ulteriore autolimitazione per gli appalti di servizi legali "esclusi" dall'applicazione del Codice dei Contratti (art. 56 1° comma lett. h).
- 2.2.3. Ravenna Holding S.p.A istituisce l'"Albo dei prestatori di servizi legali" su piattaforma informatica della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi legali a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) almeno fino alle soglie previste per l'affidamento diretto dalla normativa comunitaria, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento.
Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, le categorie in cui si intende suddividere l'elenco. L'iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell'avviso. L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell'Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all'esclusione delle imprese in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa.
- 2.2.4. L'Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (e quindi anche da Azimut S.p.a.) in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.
- 2.2.5. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal presente Disciplinare.
Azimut S.p.a. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
- 2.2.6. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo, del Disciplinare (e relative modifiche) sulla piattaforma informatica, sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Azimut S.p.a..
- 2.2.7. Fermo restando quanto disposto in via di autolimitazione e di compatibilità ai sensi del precedente paragrafo 1.2.1. e del principio di rotazione con riferimento alle disposizioni del precedente art. 1.3.1.4. e seguenti, Azimut S.p.A. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:
- A) interpellato multiplo: affidamento diretto mediante sondaggio di mercato secondo quanto previsto all'art. 1.3.2.1 comma 2 lett. b), richiamando per quanto compatibile anche in materia di rotazione la previsione del precedente art.1 .3.1.;
- B) potranno essere affidati anche direttamente:
- 1) in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell'art. 1.3.2.1. comma 2 lett. a) del vigente regolamento contratti aziendale, entro il limite massimo di €. 10.000,00 (dicinque mila), oltre Iva e contributo previdenziale, potendo Azimut S.p.A. individuare il professionista all'interno dell'elenco della specifica categoria (con sintetica motivazione interna della scelta. Azimut S.p.a. si riserva in ogni caso altresì a sua discrezione di esperire interPELLI,



anche in forma semplificata. La rotazione non trova comunque applicazione per importo inferiori ad €. 5.000,00 imponibile (art.1.3.1.11);

- 2) entro le soglie dell'affidamento diretto di cui all'art. 1.3.2. 1. comma 2 lett b (pur applicato in via di autolimitazione per le fattispecie di cui all'art. 56 1° comma lett. h e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023):
- a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l'oggetto dell'incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell'Albo o, ove non ve ne siano disponibili, anche non presenti (purché facciano richiesta di iscrizione contestualmente all'affidamento);
 - b) attività residuali o complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
 - c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) coerentemente con quanto disposto dall'art. 1.3.2.4. del regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).

Nella fattispecie sub. B) n. 2 lett. a), qualora sia ritenuto compatibile da Azimut S.p.A. con le esigenze aziendali, l'affidamento diretto potrà essere preceduto da eventuale richiesta di preventivo, anche informale e con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo A. Dovranno essere in ogni caso comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità. L'affidamento per le fattispecie di cui al presente capoverso B) n. 2 deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche in via preventiva, con adeguata motivazione.

Le disposizioni in materia di "rotazione" sono previste per quanto compatibile unicamente in via di autolimitazione e pertanto, ferma l'attività contrattuale di natura "privatistica" della società, un'eventuale violazione delle disposizioni sopra riportate potrà avere unicamente rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare interna alla società, non potendo avere alcun effetto esterno in rapporto a pretese di terzi in termini di annullamento delle procedure o di altro tipo. Ogni eventuale decisione in merito alle procedure adottate resta in ogni caso di esclusiva competenza e discrezionalità di Azimut S.p.a.

2.2.8. Per le ulteriori fattispecie si applica quanto previsto al punto 1.3.2. 1. 2° comma lett. c), d), e).

2.2.9. Si richiama quanto previsto all'art. 1.3.2.19, fermo restando che i contratti per servizi legali vengono pubblicati anche sul sito internet "Incarichi e consulenze" per qualsiasi importo.



2.2.10. Per quanto sopra non specificato, si applica, laddove compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.

2.3. Servizi di professionali e tecnici.

2.3.1. Ravenna Holding S.p.A istituisce l'Albo dei prestatori di servizi professionali e tecnici su piattaforma informatica della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate almeno fino alle soglie dell'affidamento diretto ai sensi della normativa in vigore, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento.

Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall' art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, le categorie in cui si intende suddividere l'elenco. L'iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell'avviso. L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell'Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all'esclusione delle imprese ai sensi dell'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa.

2.3.2. L'Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (tra cui, Azimut S.p.a.) in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.

2.3.3. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal presente Disciplinare.

Azimut S.p.a. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

2.3.4. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare (e successive modificazioni) sulla piattaforma informatica, sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Azimut S.p.a.

2.3.5. Sono previste le seguenti procedure in rapporto al valore dell'onorario:

- a) importo inferiore a euro 10.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. a);
- b) importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a euro €. 140.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. b);
- c) importo pari o superiore a euro €. 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. c) (o, nel caso, articolo 1.3.2., comma 2, lett. d);
- d) importo pari o superiore alla soglia comunitaria, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. e).

2.3.6. Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, Azimut S.p.A. individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, richiamando per quanto compatibili anche con riferimento alla rotazione le previsioni del precedente articolo 1.3.1.4.



e seguenti (ferma restando l'inapplicabilità della rotazione fino ad importo di €. 5.000,00 imponibile ai sensi dell'art. 1.3.1.11)

Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la società lo ritenesse opportuno in rapporto all'oggetto dell'affidamento, la società si riserva a sua discrezione di procedere ad interpellare di professionisti presenti in ogni caso nell'Albo, costituendo l'elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della società - disporre di maggiore specifica esperienza.

- 2.3.7. Resta ferma la facoltà da parte di Azimut S.p.A., qualora per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta non si renda possibile o opportuna l'utilizzazione dell'Albo in tutto o in parte, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all'Albo, oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell'Albo stesso.
- 2.3.8. Si richiama l'applicabilità per quanto compatibile dell'art. 2.2.7. lett. B) n. 2.
- 2.3.9. Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 1.3.2.4.
- 2.3.10. Per il criterio di valutazione delle offerte in sede di interpello, può essere disposto (salvo diversa determinazione della Società e per quanto compatibile) in via di autolimitazione il ricorso al minore prezzo secondo quanto previsto dall'art. 108 3° comma del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo comunque elevato fino alla soglia dell'affidamento diretto previsto dalla normativa vigente.
- 2.3.11. Si richiama quanto previsto all'art. 1.3.2.19, fermo restando che i contratti per i servizi legali vengono pubblicati anche sul sito internet "Incarichi e consulenze" per qualsiasi importo.
- 2.3.12. Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 (fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.1.) e dal presente regolamento.

2.4. Altri servizi.

- 2.4.1. Si richiama quanto previsto all'art. 1.3.2.19, fermo restando che i contratti vengono pubblicati anche sul sito internet "*Incarichi e consulenze*" per qualsiasi importo.
- 2.4.2. Per l'affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 2.1. e 2.2. del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D.Lgs. n. 36/2023) (fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.1.) e dal presente regolamento.

3. Affidamento di servizi o lavori al socio privato.

- 3.1. Il rapporto contrattuale tra Azimut S.p.a. ed il socio privato è regolato dal contratto stipulato a seguito dell'assegnazione della procedura di gara a c.d. "*doppio oggetto*".
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione approva il saldo annuo da riconoscere al socio privato, sulla base delle quantità e dei prezzi contrattuali.



- 3.3. Eventuali variazioni degli affidamenti potranno essere previste nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto. Trattandosi di affidamento anteriore all'adozione del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 216 del medesimo Decreto legislativo ricorre la fattispecie prevista dall'art. 32 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (che trova conferma ed estensione nell'art. 184 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).
- 3.4. Le variazioni in estensione dell'affidamento, nei limiti contrattuali e di legge, devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione
- 3.5. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto con il socio privato è di competenza del Comitato di Controllo Interno e Rischi, sulla base del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.

4. Affidamento di beni, lavori e servizi di Azimut S.p.a. come operatore privato.

- 4.1. Per l'attività contrattuale posta in essere da Azimut S.p.a. come operatore economico privato, la Società opererà sul mercato al pari ogni altro operatore senza alcuna discriminazione o limitazione, al di fuori del contesto e della normativa sui contratti pubblici e neppure in via di autolimitazione.
- 4.2. Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Azimut S.p.a. applicherà le medesime procedure previste ai precedenti art. 1 e 2 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.
- 4.3. L'applicazione delle procedure di cui agli articoli precedenti nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Azimut nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di "autolimitazione". Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.
- 4.4. Nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci per contratti di particolare rilevanza (tenendo conto come riferimento i valori delle soglie comunitarie per i contratti pubblici o in ogni caso se ne rilevasse l'opportunità), l'Amministratore Delegato dovrà previamente essere delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, operando sulla base degli indirizzi ricevuti dai soci.
- 4.5. Il monitoraggio dell'esecuzione degli affidamenti oggetto del presente articolo è di competenza del Comitato di Controllo Interno e Rischi, sulla base del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.

5. Alienazioni e Concessioni del Patrimonio Immobiliare.

- 5.1. Ricorre la fattispecie di contratti c.d. "esclusi" ai sensi dell'art. 181 e 56 1° comma lett. e del D.Lgs. n. 36/2023 in rapporto all'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
- 5.2. Per le medesime fattispecie di contratti "attivi" per Azimut S.p.a. si applicheranno, per quanto compatibile, le medesime disposizioni. Nel caso in particolare di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adatteranno ad integrazione e per quanto



compatibile le procedure previste dalla specifica regolamentazione adottata dal regolamento del Comune di Ravenna o altra procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società.

7. Entrata in vigore

7.1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato supportato dal Servizio Affari Generali.

7.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto espresso rinvio alla normativa vigente.